

IRENE - Luxembourg 26 et 27 février 2010

Le notaire: la profession juridique
dans l'environnement numérique
notaio Ugo Bechini (Italia)

Il notaio *sans papier*

Trovo particolarmente significativo che si tratti questo tema qui ed oggi, in questa sede culturalmente così illustre. La mia sensazione è infatti che per la documentazione numerica stiano in qualche modo tramontando i giorni della tecnologia, per lasciare il posto a quelli della cultura, soprattutto della cultura giuridica.

I notai, in Italia come altrove (penso soprattutto alla Francia), utilizzano ormai una serie di tecnologie in grado di dematerializzare tutto l'iter dell'atto notarile, dalla stipula, alla registrazione, alla trascrizione nei pubblici registri, alla conservazione. L'unica eccezione significativa è rappresentata dai testamenti, che per quanto a mia conoscenza sono ovunque cartacei. Il notaio *sans papier* è insomma una realtà. Se in nessun Paese ciò è stato compiutamente realizzato, la ragione è da ricercarsi in vincoli esterni alla professione notarile, in ritardi legislativi e più spesso di organizzazione amministrativa. In Italia, ad esempio, il Paese che per primo ha soppresso la carta nei rapporti tra il notaio e gli uffici pubblici, ormai molti anni fa, la trascrizione nei Registri Immobiliari è ovviamente informatizzata, ma viene tuttora richiesta, curiosamente, la presentazione di un esemplare dell'atto su carta (che nessuno leggerà mai) solo per realizzare una sorta di *par condicio* rispetto ai Tribunali, che non sono ancora in grado di fornire documenti elettronici. Qualcosa di simile all'handicap nel golf o nelle corse di cavalli.

Tutto ciò è stato però per lo più vissuto come un colossale progresso d'Office Automation.

Un passo indietro. Negli anni Ottanta i notai hanno abbracciato in massa il word processing. Se la preparazione dell'atto è stata sempre più affidata a strumenti informatici, il documento produttivo di effetti giuridici restava quello cartaceo: il dato informatico era privo di autonoma rilevanza giuridica. In molti Paesi anche questa fase è ormai un ricordo del passato, ed i notai producono grandissime quantità di documenti informatici: si parla di circa tre milioni ogni anno per i soli notai italiani, che vengono prodotti quasi esclusivamente per l'invio a Uffici Pubblici e Registri di vario tipo. Di nuovo, però, il notaio non si trova d'abitudine a confrontarsi con le

caratteristiche e le proprietà giuridiche dei documenti da lui prodotti: in definitiva, sono i Pubblici Uffici destinatari a dovercene preoccupare. Il caso più evidente è il processo di verifica della firma digitale, fondamentale per una Conservatoria delle Ipoteche (come potrebbe sapere, altrimenti, che un determinato atto viene davvero da un notaio?) ma indifferente al notaio emittente: è normalissimo incontrare notai che hanno firmato decine di migliaia di documenti digitali ma non saprebbero eseguire una sola verifica. Ancora una volta, quindi, gli strumenti informatici sono stati vissuti come *outils* d'Office Automation, potenti sinché si vuole ma le cui proprietà giuridiche intrinseche sono sostanzialmente indifferenti al notaio.

Tutto ciò ha senso sino a quando il documento digitale rappresenta solo l'output dell'attività notarile. Il materiale numerico comincia invece, lentamente, a rappresentare anche una forma di input. Le richieste più frequenti riguardano al momento estratti da contabilità informatiche (per ottenere dal Giudice ingiunzioni di pagamento) e copie di pagine web, per l'esibizione in giudizi sia civili che penali. La casistica in quest'ultimo settore è ampia: si va dall'imprenditore che riscontra sul sito web di un concorrente affermazioni diffamatorie, alle tracce di azioni di stalking che emergono su social networks, alla moglie che trova, sul blog del marito, imprudenti riferimenti ad avventure extraconiugali. In casi come questi le richieste sono per di più formulate in modo assai pressante: il richiedente teme, non a torto, che il dato venga rimosso non appena avuto sentore di un'azione legale. Non c'è molto tempo per studiare il da farsi, ed al notaio è richiesta quindi una grande disinvoltura nell'utilizzo degli strumenti informatici.

Cominciano poi a circolare le prime procure in forma digitale: un cliente si reca presso un notaio in Sicilia, e la procura viene utilizzata pochi minuti dopo per un atto stipulato a Milano. In un futuro che mi auguro vicinissimo, anche a Parigi o Madrid o Berlino: la necessaria struttura tecnologica è già stata apprestata dai quattro notariati del gruppo *Défi* (Deutschland, España, France, Italia) ed attende solo il via libera ufficiale.

Il salto culturale è significativo. Non si tratta più di produrre oggetti delle cui caratteristiche ci si può sostanzialmente disinteressare, ma di analizzare oggetti numerici al fine di individuarne e documentarne le proprietà giuridiche. Si tratta di operazioni tutt'altro che banali.

Attestare che una certa operazione contabile, ad esempio, è stata effettivamente annotata ad un certa data nella contabilità numerica di una certa società, significherà per lo più verificare firme elettroniche e timestampings. E non è finita qui: spesso firme elettroniche e timestampings non sono apposti sui files che contengono la

contabilità, ma su l'elenco degli hash delle contabilità. Il notaio dovrà dunque non solo verificare la firma ed il timestamping, ma anche riscontrare che l'hash della scrittura di cui si domanda l'estratto corrisponda a quello che risulta nell'elenco. Di tutte queste operazioni il notaio assume la responsabilità.

Eseguire la copia di una pagina web è solo a prima vista un'operazione più semplice. Le pagine web sono spesso realtà complesse, che integrano contenuti del più vario genere, anche musicali e video. Per svariati motivi, l'aspetto ed il contenuto stesso della pagina possono variare in modo anche molto significativo a seconda delle impostazioni del computer dell'utente ed anche in base alla sua collocazione geografica; i tranelli che possono condurre a certificazioni inesatte sono moltissimi, ed al notaio è richiesta una grandissima accuratezza.

Un'obiezione frequente è: rientra tutto ciò nei compiti del notaio? Non siamo tecnici informatici!

La mia risposta a questo punto è in verità alquanto banale. Nelle scuole italiane di notariato si usa ricordare che un tempo la preparazione per l'esame d'accesso alla professione comprendeva anche un'infarinatura sulle caratteristiche chimiche degli inchiostri. Qualunque notaio sa distinguere una penna da una matita e sa che la seconda non va impiegata per un atto pubblico: DNS, codici HTML, hash e formati di firma sono la carta la penna e la matita di oggi.

Un'adeguata dimestichezza con questi concetti non cade però dal cielo: al notaio è quindi richiesto studio, non sotto il profilo tecnico (che non gli appartiene) ma sotto quello giuridico. Il diritto dell'informatica è certamente una disciplina giovane, ma non è concettualmente dal diritto della navigazione o dal diritto delle società: possiede le proprie strutture concettuali, le proprie nozioni e le proprie terminologie, esclusive e peculiari. Trasferire alla realtà numerica i concetti cui siamo abituati nel mondo cartaceo è una semplificazione talora utile per un primo approccio, ma insostenibile al livello di approfondimento che si richiede al notaio, lo specialista per eccellenza del documento.

Un esempio confido possa chiarire il punto.

Nessun ostacolo tecnico impedisce di firmare elettronicamente una cambiale, che apparentemente è solo un testo come un altro. In molti Paesi, tra cui l'Italia, nessuna norma lo vieta, anzi: la firma elettronica avanzata è equiparata a tutti gli effetti a quella manoscritta. Un documento informatico provvisto di firma digitale è

però nient'altro che un file come un altro. Ed un file, in ultima analisi, è solo una sequenza di bit o, se volete, di lettere e numeri: l'operazione di copia, se correttamente compiuta, ha come prodotto un duplicato perfetto, assolutamente indistinguibile dall'originale. Distinguere originale e copia di un file, in simili contesti, è anzi vagamente surreale: come se alla domanda *hai il numero di telefono di Tizio?* rispondessimo *quello originale no, mi dispiace, ma qui nella mia rubrica ne ho una copia esatta*. Storicamente, geneticamente, un file può essere la copia di un altro, così come possiamo copiare un numero di telefono da una rubrica ad un'altra: una volta però che la procedura di copia sia stata eseguita correttamente, il prodotto che ne otteniamo non è in sé descrivibile od identificabile come copia, in nessun senso del termine. Tornando alla cambiale digitale, ne discende che il creditore potrebbe realizzarne mille esemplari, tutti identici e tutti quindi originali, e girarli a mille soggetti diversi, senza che vi sia modo di individuare un originale.

Il problema, quindi, non è tecnico, ma giuridico. Lo possiamo formalizzare nel modo seguente: *le caratteristiche tecniche della firma digitale sono incompatibili con una caratteristica giuridica della cambiale*. La sua necessaria unicità. Siamo di fronte ad un fenomeno peculiare del mondo informatico, diverso da quelli cui siamo abituati. Per individuare tale differenza, si deve certamente partire dalle caratteristiche tecniche dei procedimenti usati; tranne le opportune conseguenze giuridiche è però, per l'appunto, il mestiere del giurista in generale e del notaio in particolare.

Voelendo azzardare una sintesi, direi innanzitutto che emerge a mio avviso l'esigenza di figure professionali che sappiano operare in una posizione di cerniera tra mondo cartaceo e mondo informatico. Il notaio, se lo vorrà, potrà occupare questo spazio, purché prenda realisticamente atto di un punto: non potremo più permetterci di considerare i concetti dell'informatica alla medesima stregua della tecnologia ferroviaria od automobilistica che ci consente di arrivare in ufficio ogni mattina. Importante, spesso indispensabile, ma in definitiva estranea al nostro orizzonte culturale.